

VERBALE DI ACCORDO

**“Congedo parentale ad ore”
dei dipendenti di Banca Valdichiana – Credito Cooperativo Soc. Coop.**

Il giorno 27 luglio 2018, ore 10:00, a Bagno a Ripoli (FI), presso la sede della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito “FTBCC”), si sono incontrate:

- BANCA VALDICHIANA Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano (di seguito “BCC”), in persona del Presidente, Carlo Capeglioni, del Presidente del Comitato Esecutivo, Eros Nappini, del Direttore Generale, Beniamino Barbi, assistiti dall’avv. Marzia Mustari, Consulenza giuslavoristica e Relazioni sindacali;

e

- FABI (di seguito “Sindacato”), in persona di Paolo Cerrone, Daniela Piccini, Sara Provenda, Roberta Toppi e Francesco Crezzini;
- FIRST/CISL (di seguito “Sindacato”), in persona di Pierluigi Bordoni, Nicola Spinetti, Angelo Mosca e Luca Vanni;
- FISAC/CGIL (di seguito “Sindacato”), in persona di Cristina Pascucci;
- UILCA (di seguito “Sindacato”), in persona di Elisabetta Castiglioni.

Premesso che:


- l’art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24/12/2012 n. 228) ha modificato l’art. 32 del Testo Unico per la maternità e paternità (D. Lgs 26/3/2001 n. 151, di seguito “T.U.”) introducendo la possibilità, per i genitori lavoratori dipendenti, di utilizzare il congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore;
- l’art. 32, comma 1-ter del D. Lgs 26/3/2001 n. 151, introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. B) del D. Lgs 15/6/2015 n. 80, prevede che *“in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria con i permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo”*;
- è intenzione delle Parti regolamentare le modalità di utilizzo ad ore dei congedi parentali nella BCC, consentendone una maggiore elasticità nella fruizione, finalizzata ad un equilibrato contemperamento tra il diritto dei genitori e quello dell’impresa ad un’efficiente organizzazione del lavoro, e l’incentivo alla bigenitorialità, utile anche alla produttività dei lavoratori;
- FTBCC, da una parte, e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, dall’altra, hanno sottoscritto, in data 19 luglio 2017, un accordo sindacale “quadro” - scaduto il 15/12/2017 e prorogato, da ultimo

al 15/06/2019, avente ad oggetto la possibilità di fruire, per i dipendenti delle aziende che volontariamente decidano di aderire, il congedo parentale ad ore;


le parti concordano quanto segue:


1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. la BCC dichiara di aderire e, conseguentemente, applicare l'accordo sindacale quadro sottoscritto il 19 luglio 2017, prorogato sino al 15/06/2019, tra FTBCC, da una parte, e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, dall'altra, avente ad oggetto la possibilità di fruire, per i dipendenti delle aziende che volontariamente decidano di aderire, del congedo parentale ad ore per la durata di vigenza dell'accordo sindacale quadro.
3. la fruizione oraria del congedo parentale, ferme per ogni altro aspetto le previsioni di legge in materia, è consentita secondo le modalità di seguito specificate:
 - a) il congedo parentale su base oraria potrà essere usufruito, sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, in modo frazionato per periodi minimi consecutivi di un'ora giornaliera o multipli di mezz'ora (es.: 1 ora e mezzo, 2 ore, 2 ore e mezzo, ecc.) e in ogni caso le ore di effettiva prestazione lavorativa non potranno essere inferiori alla metà dell'orario giornaliero individuale, così come previsto dall'art. 32, comma 1-ter del D. Lgs 26/3/2001 n. 151;
 - b) la collocazione della quota giornaliera di congedo, da parte del lavoratore, potrà essere effettuata, di norma, all'inizio o alla fine dell'orario individuale giornaliero, fatta salva l'ulteriore possibilità di collocare il congedo al termine dell'orario della mattina nei limiti di 1 ora o 1 ora e mezzo;
 - c) il preavviso minimo che il genitore dovrà presentare per iscritto all'azienda, unitamente alla documentazione INPS, è quello previsto dalla legge;
4. in caso di variazioni di legge, di intervento su tale materia da parte della contrattazione collettiva nazionale/territoriale/di gruppo, o di diversa indicazione da parte dell'INPS circa le modalità di utilizzo orario dei congedi parentali, che dovessero intervenire prima della scadenza del presente accordo, le Parti si incontreranno tempestivamente per valutarne gli effetti sul presente accordo;
5. le Parti si incontreranno, qualora dovessero emergere situazioni critiche o richieste da parte di azienda o lavoratori, che possano indurre ad apportare modifiche e/o integrazioni significative alle previsioni del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.



BANCA VALDICHIANA
Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano


FTBCC


FABI


FIRST-CISL


FISAC-CGIL


UILCA